

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 900042283 DEL 22 GIUGNO 2007 RELATIVO A "ATTIVITA' ETHICAL HACKING - POMS"**

In relazione alle intese intercorse relativamente al contratto indicato in oggetto, **GE.SI.** GESTIONE SISTEMI INFORMATICI *Società Consortile per Azioni*, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo RAS, formalmente incarica la società **HACKING TEAM S.r.l.** del Servizio di Assistenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

**CONTRATTO PER FORNITURA DI SERVIZIO DI ASSISTENZA N. 900042283 DEL 22 GIUGNO 2007 RELATIVO A "ATTIVITA' ETHICAL HACKING - POMS "**

**TRA**

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A., con sede in Milano, Corso Italia n° 23, C.F. e P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano N. 13020770155 - R.E.A. n. 1614118 di Milano, in persona dei qui sottoscritti Sig. Giuseppe Giannicolo e Sig. Giorgio Bianchi, qui di seguito Cliente **o GE.SI. s.c.p.a.**

**E**

HACKING TEAM S.r.l., con sede in Milano, Via Freguglia Carlo, 2 - C.F. e P.I. 03924730967, R.E.A. N. 1712545 Trib. di Milano, in persona del qui sottoscritto Sig. David Vincenzetti, qui di seguito Azienda

**GE.SI.**  
Gestione Sistemi Informatici s.c.p.a.  
NS. Contratto N. 900042283

Capitale Sociale € 15.557.093,55  
Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano N. 13020770155  
R.E.A. di Milano N. 1614118  
Società rientrante nell'area di consolidamento  
del bilancio del Gruppo Ras

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.  
fondata a Milano il 25 gennaio 2000  
Sede Sociale  
e Direzione Generale:  
Corso Italia 23, 20122 Milano  
Telefono 02 7216.1

**ART. 1 - OGGETTO**

- 1.1 L'Azienda fornirà al Cliente il Servizio di Assistenza Sistemistica per attività di Ethical Hacking (di seguito "Servizio").  
All'uopo, l'Azienda dichiara di disporre di idonee attrezzature e manodopera, nonché di adeguata organizzazione tecnica e capacità finanziarie e di quant'altro necessario per garantire la perfetta esecuzione del presente contratto.

**ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE**

- 2.1 L'esecuzione del Servizio sarà effettuata presso il Cliente o, previo avviso, presso l'Azienda, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente contratto.
- 2.2 Il Cliente garantisce l'accesso nei propri locali alle persone necessarie all'esecuzione del Servizio.
- 2.3 L'Azienda dichiara di conoscere le caratteristiche tecniche ed il funzionamento degli impianti del Cliente.

**ART. 3 - INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE - GARANZIA**

- 3.1 L'obbligo dell'Azienda sarà basato sulle dichiarazioni e garanzie del Cliente relative ai sistemi e/o programmi che intende realizzare o sviluppare con l'assistenza dell'Azienda e, più in generale, alle esigenze che hanno indotto il Cliente a richiedere l'esecuzione del Servizio all'Azienda.  
Di tali dichiarazioni il Cliente assumerà piena ed esclusiva responsabilità.
- 3.2 Sulla base di tali dichiarazioni l'Azienda a sua volta dichiara e garantisce che il Servizio sarà eseguito da personale dotato di adeguata preparazione professionale.
- 3.3 Il Cliente fornirà, inoltre, tutte le informazioni, i chiarimenti e/o le specifiche nonché tutti i supporti cartacei e/o magnetici previsti per l'esecuzione del presente contratto unicamente per il tramite del Sig. **Sergio Insalaco**, al quale dovrà pure pervenire il risultato del lavoro svolto dall'Azienda in conformità ai precedenti punti.  
L'Azienda provvederà ad organizzare e a coordinare il personale operante presso il Cliente per il tramite del Sig. **Gabriele Parravicini**, che provvederà inoltre ad intrattenere ogni e qualsiasi rapporto con il rappresentante del Cliente sopra indicato.  
Ogni variazione dei soggetti sopra individuati dovrà essere preventivamente comunicata all'altra parte.

**ART. 4 - PERSONALE**

- 4.1 L'Azienda dichiara che il personale utilizzato per lo sviluppo del Software è totalmente e regolarmente alle sue dipendenze, ovvero è legato allo stesso da rapporto di collaborazione autonoma, ed è del tutto estraneo all'attività lavorativa del Cliente.  
In considerazione della tipologia del lavoro svolto e del particolare obbligo di segretezza previsto dal successivo art.9, l'Azienda si impegna a rispettare ed a far rispettare anche per i suoi dipendenti e/o collaboratori autonomi, l'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.
- 4.2 L'Azienda dichiara e garantisce espressamente di adempiere, in favore dei propri dipendenti, nonché nei confronti dei propri collaboratori autonomi, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi agli stessi applicabili alla categoria, per quanto concerne le retribuzioni, le previdenze, le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, etc.  
Più in generale, l'Azienda si obbliga a conformarsi a tutto quanto previsto dalla normativa nella vigenza del presente contratto, in materia di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, nonché di tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico ogni onere relativo.  
L'Azienda si dichiara pertanto responsabile in sede civile, penale e amministrativa, delle conseguenze di eventuali fatti, atti od omissione che costituissero, in qualunque modo, infrazione od inadempienza e s'impegna a tenere totalmente indenne il Cliente in proposito.
- 4.3 Per quanto superfluo, le parti precisano che i dipendenti ed i collaboratori dell'Azienda restano esclusivamente tali, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte del Cliente nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzazione del personale, senza alcun vincolo gerarchico o disciplinare nei confronti del Cliente e senza alcun inserimento degli stessi nell'organizzazione aziendale del Cliente.  
L'Azienda inoltre dichiara e garantisce al Cliente che:
- a) l'esecuzione dei servizi e delle attività, oggetto del presente contratto, rientra nella normale attività di impresa dell'Azienda ;
  - b) servizi ed attività dello stesso o di analogo tipo sono eseguiti dall'Azienda anche per altri Clienti;
- 4.4 Fermo restando quanto sopra, l'Azienda si obbliga a manlevare il Cliente nell'ipotesi di sussistenza della solidarietà passiva di cui all'art. 29 comma 2) del D.Lgsl. 10/09/2003, n. 276, in relazione a quanto eventualmente pagato dal Cliente a prestatori di lavoro dell'Azienda, per il titolo sopra indicato ed in dipendenza del presente contratto.

E' escluso qualsiasi vincolo di esclusiva a carico delle parti del presente accordo.

L'Azienda si obbliga, altresì, a far rispettare a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori che dovessero operare nei locali del Cliente, tutte le disposizioni operanti presso il Cliente in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 5 - DURATA**

5.1 La prestazione dei servizi avrà inizio in data 22 Giugno 2007 e si concluderà in data 31 Luglio 2007.

**ART. 6 - CORRISPETTIVO**

6.1 Quale corrispettivo del Servizio oggetto del presente contratto viene concordato che il Cliente corrisponda all'Azienda la somma di

**Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) IVA esclusa**

determinata secondo le tariffe orarie e/o giornaliere indicate nell'Allegato Tecnico.

A tali corrispettivi dovrà essere aggiunta l'Imposta sul Valore Aggiunto applicabile.

**ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

7.1 L'importo di cui all'art. 6 verrà fatturato dall'Azienda alla fine di ogni mese in relazione al lavoro reso nel mese di riferimento.

7.2 Tutte le fatture dovranno essere intestate a **GE.SI. - GESTIONE SISTEMI INFORMATICI** - Corso Italia, 23 - 20122 Milano e spedite a Pianificazione e Controllo - st. 231 - Viale Brenta, 32 - 20139 Milano, e dovranno riportare chiaramente il riferimento del relativo contratto (Numero e data).

Le fatture saranno pagate a 30 giorni data ricevimento fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura dall'Azienda.

**ART. 8 - FORZA MAGGIORE**

8.1 Fermo restando l'obbligo del Azienda di espletare il presente contratto e gli adempimenti connessi con la massima puntualità e diligenza, resta inteso che al verificarsi di qualsiasi evento di forza maggiore (scioperi generali, sommosse, insurrezioni, terremoti, nubifragi) che impedisca in tutto o in parte l'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione al Cliente onde consentire, se del caso, di provvedere altrimenti all'esecuzione del contratto. Resta inteso che il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente Contratto, sarà diminuito in rapporto alle prestazioni non eseguite.

Diversamente e, comunque, qualora non fosse adeguatamente provata la causa di forza maggiore, il Azienda sarà ritenuto interamente responsabile per qualsiasi danno causato al Cliente nei confronti dei terzi.

**GE.SI.**  
Gestione Sistemi Informativi s.c.p.a.

NS. Contratto N. 900042283

**ART. 9 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA**

- 9.1 L'Azienda assicura la riservatezza di tutti i documenti, dati e, più in generale, di ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto e/o anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso.
- 9.2 Salvo diversi accordi e/o autorizzazioni da rilasciarsi per iscritto dal Cliente, l'Azienda manterrà verso terzi la massima riservatezza ed il segreto su quanto concerne dati, informazioni, know-how, attrezzature e quant'altro riguardi l'organizzazione aziendale del Cliente.
- 9.3 L'Azienda si impegna a prendere ogni necessaria e/o opportuna precauzione al fine di adempiere all'obbligo di riservatezza, ivi compresa quella di portarlo a conoscenza del personale addetto all'esecuzione del Servizio e di curare che venga dal medesimo osservato, restando a tutti gli effetti responsabile per qualsiasi eventuale violazione.
- 9.4 Resta peraltro inteso che qualora i concetti, le idee, il know-how o le tecniche relative all'elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell'Azienda nell'esecuzione del Servizio si concretino in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da un diritto di proprietà intellettuale, essi saranno di proprietà dell'Azienda, la quale peraltro concede fin d'ora al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni.

**ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO**

- 10.1 Il presente contratto non potrà essere dall'Azienda ceduto in tutto o in parte, nè subappaltato a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Cliente, fatto salvo il subappalto ai fornitori indicati dall'Azienda in sede di proposta e/o di contratto e fatte salve le società controllate e/o collegate all'Azienda.
- 10.2 La violazione dei divieti di cui al precedente punto 10.1, ferma l'inefficacia della cessione e/o del subappalto nei confronti del Cliente, comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ed il risarcimento dei danni che dovessero conseguire al Cliente

**ART. 11 - MODIFICAZIONI**

- 11.1 Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sul medesimo oggetto.
- 11.2 Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti.

**GE.SI**  
 Gestione Sistemi Informativi s.c.p.a.

NS. Contratto N. 900042283

**ART. 12 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

12.1 Per danni subiti dal Cliente per causa dell'esecuzione del Servizio o per mancato completamento del progetto o di sue parti, l'Azienda sarà responsabile sino ad un limite pari al corrispettivo determinato al precedente Art. 6.

**ART. 13 - FACOLTA' DI RECESSO**

13.1 E' riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere liberamente ed in qualunque momento dal presente contratto dando un preavviso di 30 giorni.  
 Il recesso dovrà essere comunicato per mezzo di lettera raccomandata R.R. ed avrà efficacia dalla data di ricevimento della stessa.  
 In caso di recesso da parte del Cliente, esercitato nei modi sopra indicati, esso sarà tenuto al pagamento dei lavori fino a quel momento eseguiti dall'Azienda e delle spese da questa sostenute, senza obbligo alcuno di corresponsione ne' di penali ne' del mancato guadagno dell'Azienda.

**ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

14.1 Il contratto si intenderà risolto di diritto tramite semplice comunicazione scritta del Cliente inviata per lettera raccomandata RR ai sensi dell'art. 1456 codice civile., qualora l'Azienda si renda inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 4 (Personale), 9 (Obbligo di segretezza), 10 (Divieto di cessione e di subappalto) del presente contratto.

**ART. 15 - PROCEDURE CONCORSUALI**

15.1 Nel caso di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali cui l'Azienda dovesse essere sottoposta, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto.

15.2 Ai fini dell'art. 81 secondo comma Legge Fallimentare, si dà atto che il presente contratto ha natura strettamente personale in quanto la scelta dell'Azienda da parte del Cliente è stata effettuata in base alla sua affidabilità, per cui la prosecuzione del contratto viene esplicitamente esclusa.

**ART. 16 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

16.1 Tutte le comunicazioni ed i documenti, comprese le fatture, a qualsiasi titolo inerenti la gestione ed esecuzione del presente contratto, dovranno essere indirizzate dall'Azienda specificamente a **GE.SI.** - GESTIONE SISTEMI INFORMATICI - Pianificazione e Controllo - st. 231 - Viale Brenta, 32 20139 MILANO

Tutte le comunicazioni ed i documenti, a qualsiasi titolo inerenti la gestione e l'esecuzione del presente contratto, dovranno essere indirizzate dal Cliente specificamente a **HACKING TEAM S.r.l. - Via della Moscova, 13 - 20121 Milano (MI)**.

**ART. 17 - ARBITRATO**

17.1 Le Parti convengono che ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto, sarà devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri, che verranno così nominati: ciascuna parte indicherà il proprio arbitro comunicandone il nominativo all'altra parte tramite raccomandata AR.

In caso di mancata nomina di uno degli arbitri di parte nel termine di 20 giorni dalla comunicazione di nomina dell'arbitro dell'altro contraente, la parte più diligente potrà richiedere la nomina di tale arbitro al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così designati nomineranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente.

17.2 L'arbitrato avrà natura rituale e gli arbitri giudicheranno secondo equità.

**ART. 18 - NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DLG. 196/2003)**

18.1 Il Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali relativi agli interessati si svolga nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Dl. 196/2003).

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Azienda sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

18.2 L'Azienda si impegna a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" Dl. 196/03 del 30/06/2003.

18.3 In particolare, l'Azienda si impegna a non comunicare, diffondere o trasferire i dati personali di cui venisse a conoscenza o che fossero messi a disposizione dal Cliente durante l'installazione, il collaudo, lo sviluppo e la manutenzione del Prodotto e prende atto che il presente contratto l'autorizza al trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'espletamento del presente contratto.

18.4 L'Azienda garantisce altresì il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Dl. 196/2003, nonché l'attuazione di misure comunque idonee a ridurre al minimo i rischi di un accesso non consentito ai dati personali di cui sopra.

L'Azienda garantisce altresì il rispetto dell'obbligo di cui ai precedenti punti anche da parte dei propri dipendenti e dei collaboratori autonomi.



18.5 L'Azienda si obbliga inoltre a tenere indenne e a manlevare il Cliente da qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente al mancato rispetto degli obblighi sopra elencati.

**ART. 19 - DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**


19.1 -Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, la Società fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, la Società fornitore ,coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società fornitore o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società fornitore ,nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che la Società fornitore o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda GE.SI o altra Società del Gruppo Allianz/RAS, compresi tra quelli di cui all'art.5 comma 1 del Decreto 231/2001.

19.2 -Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente Contratto potrà essere risolto da GE.SI per fatto e colpa della Società fornitore e la Società fornitore sarà tenuta a risarcire e tenere indenne GE:SI o, se del caso, altra Società del Gruppo Allianz/RAS per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano a derivare dalla predetta violazione.

**Milano, 22 Giugno 2007**

**HACKING TEAM S.r.l.**

**GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.**



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 4 - Personale
- Art. 10 - Divieto di cessione e di subappalto
- Art. 11 - Modificazioni
- Art. 12 - Limitazione di responsabilità
- Art. 13 - Facoltà di recesso
- Art. 14 - Risoluzione del contratto
- Art. 15 - Procedure concorsuali




Art. 17 - Foro esclusivo competente

Art. 18 - Dlg. 196/2003

Art. 19 - Dlgs 231/2001

**HACKING TEAM S.r.l.**

**GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.**



Se d'accordo sul contenuto del presente contratto, Vi preghiamo di darcene conferma scritta sottoscrivendo per accettazione la presente copia, anche nella parte relativa alle clausole che devono essere espressamente approvate per iscritto ex l'art.1341 codice civile, e di restituircela a stretto giro di posta.

**GE.SI.**  
**Gestione Sistemi Informatici s.c.p.a.**

-----  
NS. Contratto N. 900042283

RACCOMANDATA A.R.

Milano, 27 giugno 2007

Spett.  
HACKING TEAM S.R.L.  
Via della Moscova, 13  
20121 Milano MI

**Ufficio:** Segreteria GE.SI.

**Oggetto:** Contratto n. 900042283 del 22/06/2007

Unite alla presente inviamo 2 copie del contratto in oggetto, affinché tratteniate quelle con le nostre firme e ci restituiate le altre complete delle Vostre e su ogni pagina, il timbro della Vs. Società con la sigla del responsabile.

Quanto di nostra competenza dovrà essere inviato a:

GE.SI. - Gestione Sistemi Informatici S.C.P.A.  
Pianificazione e Controllo  
Viale Brenta, 32 - st. 231  
20139 Milano.

Ringraziando per la cortese collaborazione , porgiamo distinti saluti.